

N. R.G. 2012/6102



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6102/2012** promossa da:

**A.S.G.I. – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE -**

ricorrente

contro

**LINEAR SPA**

resistente

Il Giudice dott. Arianna D’Addabbo,  
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 01/03/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti e i documenti di causa,  
rilevato che l’A.S.G.I – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione - ha chiesto che venisse dichiarato discriminatorio il comportamento tenuto da Linear Spa per aver applicato tariffe più elevate ai cittadini stranieri rispetto a quelle applicate ai cittadini italiani sulla base della differente cittadinanza, violando in tal modo il principio di non discriminazione e conseguentemente venisse ordinata la cessazione della condotta discriminatoria,  
rilevato che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso,  
rilevato che sussiste legittimazione attiva in capo alla ricorrente ai sensi dell’art. 5 comma 3 D.Lgs 215/2003 secondo il quale *“Le associazioni e gli enti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 – tra cui rientra l’ASGI - sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 4 – in proprio - nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione;* fattispecie che si ravvisa nel caso in esame, stante l’oggettiva impossibilità di individuare tutti i soggetti lesi dall’applicazione, da parte della compagnia assicurativa convenuta, di tariffe maggiori di quelle applicate ad altri cittadini,



premesso che l'uso della cittadinanza dell'assicurato come fattore per definire le tariffe RC Auto è contrario al diritto dell'Unione europea, in quanto “*restrizione discriminatoria della libertà* di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiché la cittadinanza non ha un impatto sulla capacità di guida degli utenti”, come segnalato dalla stessa **Commissione Europea** nell'aprile del 2012,

rilevato altresì che l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) nella Raccomandazione Generale del 31 gennaio 2012 adottata in materia di tariffe differenziate per nazionalità delle polizze r.c. auto ha espresso la necessità che “le imprese di assicurazione consentano la stipula dei contratti per la r.c. auto applicando ai contraenti che non abbiano la cittadinanza italiana le medesime tariffe previste, a parità di condizioni, per i cittadini italiani e, comunque, tariffe svincolate dalla cittadinanza dei richiedenti”,

rilevato che è pacifico che le proposte di assicurazione della società resistente sono calibrate sullo specifico rischio prospettato dal cliente e, tra i fattori di rischio che vengono considerati nel calcolo del premio finale, concorre anche un coefficiente che dipende dallo “Stato di conseguimento della patente di guida” che viene tuttavia desunto dallo Stato di nascita del conducente/proprietario,

rilevato pertanto che indirettamente per la resistente il premio di polizza viene influenzato dallo Stato di nascita dell'assicurato, irrilevante essendo la circostanza che tale coefficiente venga successivamente mitigato dall' “anzianità di patente italiana”,

rilevato che ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 286/98 costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica... e che in ogni caso compie un atto di discriminazione chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

rilevato che nella fattispecie in esame la Linear ha posto in essere un comportamento discriminatorio, riservando a soggetti di nazionalità straniera un trattamento svantaggioso nella sottoscrizione di polizze assicurative,

rilevato pertanto che il ricorso merita accoglimento,

rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014;

**- P. Q. M. -**



- dichiara discriminatorio il comportamento tenuto da Linear Spa per aver applicato tariffe più elevate ai cittadini stranieri rispetto a quelle applicate ai cittadini italiani sulla base della differente nazionalità e per l'effetto
- ordina alla Linear spa la cessazione della condotta discriminatoria,
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 5.534,00, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Bologna, 7 marzo 2018

Il Giudice  
dott. Arianna D'Addabbo

